



Comune di Modena

Vicesindaca, Assessora alla Sanità e servizi connessi,
salute e servizi connessi, prevenzione e sani stili di vita,
Diritti e Benessere animale, Politiche Abitative e Piano per la Casa

Modena, 24/07/2026

Prot.n. 287333 del 24/07/2026

Clas. 02.03, fasc. /

Al Consigliere Comunale

Luca Barbari

Gruppo Consiliare Partito Democratico

e p.c.

- Presidente del Consiglio Comunale
Antonio Carpentieri

- Ufficio Supporto Attività Consiliari

OGGETTO: RISPOSTA SCRITTA ALL'INTERROGAZIONE AD OGGETTO "PROCEDURE IN PRESENZA DI MINORI PRIVI DI SISTEMAZIONE ABITATIVA O TEMPORANEAMENTE DIMORANTI IN STRADA" - PROT. 225760 DEL 10/06/2026.

Premesso che nessun nucleo, italiano o straniero, con minori è mai stato segnalato al PRIS nelle ore notturne in quanto rinvenuto in strada perché privo di dimora da parte delle Forze dell'Ordine o delle Unità di Strada e che per ogni nucleo straniero che non ha alcun contatto con il territorio comunale; nuclei per i quali è scaturita la presente interrogazione, questa Amministrazione si è sempre attivata con le autorità competenti per verificare la sussistenza delle condizioni per poter intraprendere o riprendere nuovi percorsi di protezione.

Tutto ciò premesso specificando che non compete al Comune di Modena formalizzare i percorsi di protezione previsti ai sensi della normativa vigente, tanto meno garantire l'accoglienza residenziale anche nelle more degli ingressi nei sistemi di protezione, in riferimento all'interrogazione in oggetto e ai quesiti riportati si evidenzia quanto segue.

1. quali siano le procedure attualmente previste dal Comune di Modena nel caso in cui venga segnalata la presenza sul territorio comunale di minori, soli o con il proprio nucleo familiare, che si trovino per strada, in sistemazioni di fortuna o comunque privi di una abitazione o di una collocazione temporanea sicura;

2. quali uffici, servizi o strutture comunali siano competenti per la prima presa in carico di tali situazioni e attraverso quali canali possano essere attivati, con quali tempistiche, anche in

orari serali, notturni, festivi o comunque al di fuori dell'ordinaria apertura degli uffici;

Il Comune di Modena ha attivato a seguito di procedura di gara aperta il Servizio di Pronto Intervento Sociale (PRIS), così come previsto dalla normativa vigente.

Il PRIS, infatti, è un servizio previsto fin dalla Legge 328/2000 e la Legge 234/2021, art. 1, comma 170 (legge di bilancio 2022) ha individuato il PRIS tra i LEPS prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023.

Il PRIS interviene nei casi in cui si verifica una condizione di abbandono e di disagio estremo nella quale la persona si trovi senza apparente possibilità di attivare nell'immediato e autonomamente soluzioni sufficientemente adeguate ad alleviare la condizione di bisogno stessa, ed è organizzato nell'arco delle 24 ore, attraverso i seguenti interventi:

- a) Accoglienza, ascolto telefonico ed informazione di base;
- b) Immediato intervento sul posto della segnalazione o presso il domicilio dell'utente;
- c) Repentino accordo con le risorse del territorio;
- d) Accompagnamento presso le strutture di accoglienza

Il PRIS si articola in una serie di prestazioni differenti e flessibili, finalizzate a fornire le forme di assistenza primaria urgenti alle persone in situazioni di bisogno; è un servizio di emergenza attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno e attiva le prestazioni che debbono essere erogate in termini immediati per tutto l'arco delle 24 ore nel territorio del Comune di Modena.

L'intervento può essere attivato da soggetti diversi (Forze dell'Ordine, servizi ospedalieri, altri servizi ecc.), con un apporto sociale qualificato e professionale.

La funzione principale del PRIS è quella di raccogliere tutti gli elementi relativi alla situazione problematica e di fare una valutazione professionale, a seguito della quale possono eventualmente essere attivati interventi specifici, anche di collocamento.

Fermo restando che non si procede al collocamento in tutte le situazioni in cui si suppone ci sia una rete di riferimento sul territorio, elemento quasi sempre presente, il PRIS colloca il nucleo o alcuni suoi componenti se sono presenti i seguenti elementi:

- esigenza di protezione dell'incolumità personale (elementi o dichiarazioni del nucleo che fanno supporre minacce, violenza, tratta riconducibili ad un reale e provato pericolo per l'incolumità personale);
- presenza di condizioni climatiche durante l'inverno che possono comportare pericoli di vita;
- particolari condizioni sanitarie, certificate da strutture pubbliche, dei componenti del nucleo, incompatibili con il pernottamento all'esterno

Si rileva inoltre che la presenza di minori non è di per sé un elemento sufficiente per procedere al collocamento, se in presenza di genitori o di persone che esercitano la potestà genitoriale.

Per le situazioni collocate di cui sopra il PRIS si può avvalere del supporto del Centro Servizi per approfondire le tematiche in tema di immigrazione e di tutti gli altri servizi sociali e sanitari di Modena o di altri territori per le verifiche delle singole situazioni di presa in carico.

Di norma il collocamento è previsto per un numero limitato di giorni, strettamente necessario all'approfondimento della prima valutazione della situazione specifica che ha esitato nel collocamento; tale approfondimento può sfociare o in una dimissione, qualora emergano elementi di radicamenti in altri territori o di presenza di reti familiari, o in una presa in carico da parte dei servizi, qualora serva un progetto più di lungo periodo.

3. se esista un protocollo scritto, una procedura interna, una scheda operativa o una prassi formalizzata per la gestione di tali casi, e, in caso affermativo, se sia possibile trasmetterne copia o indicarne gli estremi;

Esistono degli accordi con gli ospedali e le Forze dell'Ordine riguardante l'attivazione del PRIS, prevalentemente comunicazioni che sono state esplicitate e condivise in specifici incontri.

Le linee guida che sono state redatte per la gestione delle diverse problematiche sono documenti operativi interni. I contenuti di tali documenti sono utilizzati per la risposta alla presente interrogazione.

4. quali siano i tempi medi di intervento previsti o rilevati nei casi in cui siano presenti minori privi di sistemazione abitativa, distinguendo, se possibile, tra interventi in orario ordinario e interventi in emergenza;

Il PRIS si attiva in urgenza e pertanto la risposta telefonica agli ospedali e alla Forze dell'Ordine è immediata, qualora vi sia la necessità di una valutazione in loco i tempi riguardano soprattutto i tempi di percorrenza. Si precisa infatti che c'è sempre una coppia di operatori (assistente sociale ed educatore) disponibili per l'attivazione in emergenza.

Può accadere che il PRIS si trovi a gestire in contemporanea più di una situazione di emergenza e pertanto i tempi si allungano.

5. se, in presenza di minori stranieri, accompagnati o non accompagnati, il Comune ritenga la competenza primaria in capo alla Prefettura, alla Questura, ai servizi sociali comunali o ad altri soggetti istituzionali, e come venga concretamente gestito il raccordo tra tali enti;

La responsabilità della cura e tutela dei minori rimane in capo ai genitori, il minore segue la condizione giuridica dei genitori.

Ai minori stranieri non accompagnati, secondo la normativa vigente, sono riconosciuti i diritti relativi all'accoglienza immediata, all'interno di strutture autorizzate, il titolo di soggiorno per minore età, le cure sanitarie, l'inserimento nei percorsi scolastici e formativi, la partecipazione attiva e diretta in tutti i percorsi che li riguardano, il sostegno organico all'integrazione.

Sia nella fase di rintraccio che nella fase di presa in carico dei MSNA vi è uno stretto raccordo con Questura e Prefettura.

La norma pone la competenza in materia di Minori Stranieri non accompagnati in capo alla Prefettura, che dovrebbe dotarsi di struttura idonea al collocamento, da sbarco e da rintraccio (D. Lgs. 142/2015). Tuttavia, qualora la Prefettura non vi faccia fronte, il Comune è tenuto a provvedere al collocamento, attività che è sempre stata svolta con puntualità e scrupolo da questo Comune, in sostituzione delle competenze governative, anche nei momenti di maggior flussi, che sono stati debitamente segnalati alle Autorità competenti, non avendo mai il Governo (di qualsiasi colore politico), tanto meno la locale Prefettura, gestito in modo strutturale il fenomeno dei MSNA.

Tale fenomeno continua ad essere gestito prevalentemente in modo emergenziale e continua a vedere un ruolo attivo dei Comuni, in quanto la locale Prefettura non ha mai attivato delle strutture di pronta accoglienza. Pertanto tale funzione viene svolta prevalentemente dal nostro Comune.

Per i MSNA il Comune di Modena ha attivi dei contratti con soggetti gestori di comunità autorizzate all'accoglienza di minori, ai sensi della normativa regionale vigente, DGR 1904/2011 e ss.mm.

Generalmente nel momento dell'arrivo i minori vengono collocati in comunità di pronta accoglienza, dove vi permangono per circa 30 giorni, tempo necessario per svolgere il primo colloquio sociale di orientamento con l'Assistente sociale, eseguire gli screening sanitari, avviare l'iter di regolarizzazione, procedere all'attivazione della procedura socio-sanitaria e psicologica per la verifica della minore età, qualora ci siano dubbi, conoscere il minore per approntare il progetto di intervento, che prevede l'accompagnamento alla maggiore età e all'attivazione di tutti gli interventi tesi all'integrazione, compresi gli interventi scolastici e formativi.

Il progetto viene realizzato nelle comunità educative o comunità di alta autonomia, a seconda dell'età dei ragazzi e dei loro livelli di maturità.

6. se, nel caso in cui la Prefettura non provveda immediatamente alla collocazione in accoglienza di un nucleo familiare richiedente asilo con la presenza di minori, il Comune ritenga comunque sussistente un proprio obbligo di intervento urgente e temporaneo a tutela dei minori presenti sul territorio comunale;

7. quali misure temporanee il Comune possa attivare in tali situazioni: collocazione alberghiera, strutture di pronta accoglienza, comunità, soluzioni ponte, contributi economici, attivazione del PRIS o altri strumenti di emergenza sociale, e se esistano delle prassi/linee guida al riguardo;

8. se tali misure siano previste anche nel caso di nuclei familiari stranieri non ancora inseriti in un percorso prefettizio di accoglienza, ma presenti sul territorio comunale con minori in condizioni di oggettiva vulnerabilità;

9. se siano previste procedure rafforzate o prioritarie nel caso in cui tra i minori presenti vi siano neonati, lattanti o comunque bambini di età inferiore ai 12 mesi, tenuto conto delle specifiche esigenze di protezione, alimentazione, igiene, assistenza sanitaria e continuità di accudimento;

10. in particolare, in presenza di minori di età inferiore ai 12 mesi privi di sistemazione abitativa, se sia prevista l'attivazione automatica o prioritaria dei servizi sanitari, pediatrici, sociali o di tutela minori, con quali modalità e da parte di quale soggetto;

Si prova a raggruppare la batteria di domande in quanto riferite a nuclei che arrivano improvvisamente sul territorio comunale senza titolo, specificando che tali nuclei sono un numero molto ridotto rispetto all'intera attività del PRIS.

Si articola la risposta partendo da un excursus normativo.

In capo all'Ente locale, e nello specifico ai Servizi Sociali dell'Ente, sono previsti obblighi di legge sia a livello nazionale che a livello regionale; nel caso di specie, poi, si aggiungono le normative specifiche sia in tema di immigrazione che in tema di tutela minori.

Il quadro normativo più generale è rappresentato dalla legge 328/2000 che all'articolo 6 declina e attribuisce al Comune le funzioni specifiche in tema di interventi sociali; a livello regionale, invece, è prevista la legge regionale 2/2003 che delinea le attribuzioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 2 L.328/2000 "Destinatari delle prestazioni"

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il principio dettato dalla norma nazionale è che i destinatari degli interventi sono i cittadini italiani o diverse tipologie di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio.

La legge nazionale non contempla la possibilità di estendere il diritto di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali a persone totalmente prive di titolo di soggiorno.

L.R. 2/2003 "Diritto alle prestazioni" L'assistenza ai soggetti di cui al comma 1 è garantita dal Comune di residenza. Il diritto agli interventi ed alle prestazioni si estende alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili e urgenti. L'assistenza è garantita dal Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.

La Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n. 2 ("Norme per l'integrazione dei servizi sociali e sanitari") rappresenta il pilastro del welfare regionale. Nel contesto di questa legge, i concetti di indifferibilità e urgenza definiscono le condizioni temporali e di gravità che obbligano il sistema dei servizi sociali a intervenire immediatamente,

Definizione di Urgenza e Indifferibilità

Nel diritto dei servizi sociali ed evidenziato nella prassi applicativa della L.R. 2/2003, i due termini (spesso associati nella formula "indifferibile e urgente") hanno sfumature distinte ma complementari:

- Urgenza (Il fattore tempo): Si riferisce a una situazione di bisogno o di rischio che richiede un intervento immediato, poiché il fattore tempo è cruciale. Un ritardo nell'erogazione della prestazione aggraverebbe la situazione in modo irreparabile o drammatico.
- Indifferibilità (Il fattore necessità): Si riferisce a una prestazione che non può essere rimandata a un momento successivo, né subordinata a adempimenti burocratici prolungati in quanto la mancanza di tale intervento comporterebbero un rischio per la vita.

In sintesi: una prestazione è urgente quando va fatta subito, ed è indifferibile quando non esiste un'alternativa valida o un tempo successivo in cui sia possibile erogarla con la stessa efficacia per

salvaguardare l'incolumità.

Situazioni emergenziali, in cui si superano gli obblighi di legge

A livello normativo non sono declinati in modo preciso le fattispecie in cui il servizio sociale è tenuto ad intervenire con il collocamento in strutture ricettive a favore di nuclei con minori, viene ribadito che il collocamento rimane un intervento eccezionale a seguito di una valutazione professionale, come tra l'altro definito anche dalle linee guide del PRIS nazionali e regionali.

A titolo esemplificativo si riportano le situazioni per i quali il Servizio Sociale, valuta di mettere in protezione il nucleo o, in alternativa, del solo minore:

- ordinanza extra ordinem, basata sul requisito dell'indifferibilità e dell'urgenza (ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 TUEL) che può essere individuata, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi: gravissime problematiche sanitarie in assenza di rete di protezione, esigenza di salvaguardia della vita umana nel periodo di vigenza dell'accoglienza invernale, etc) L'ordinanza serve per derogare temporaneamente alla mancanza di titolo di soggiorno ma devono esserci motivazioni tali da giustificare la deroga.
- intervento di messa in protezione del minore ai sensi dell'articolo 403 cod. civ. (di recente oggetto di un intervento normativo che ha previsto una procedura serrata, anche in riferimento al contraddittorio e alla sua convalida, rispetto ai presupposti, da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile), qualora sussista il requisito dell'urgenza; giustificano un simile provvedimento tutte quelle situazioni nelle quali sono in pericolo gli interessi fondamentali di un minore, in cui in particolare il diritto alla vita, alla salute, all'integrità psichica e fisica. Interventi di protezione del solo minore qualora ci siano situazioni di grave pregiudizio tale da determinarne l'allontanamento da chi ne esercita la potestà genitoriale e la messa in protezione.

Come descritto, si tratta di provvedimenti basati su requisiti particolari, ancorati a presupposti di urgenza disciplinati dal legislatore.

Il Comune non è tenuto ad intervenire, attivando accoglienze, né del nucleo né del minore, qualora questo sia accompagnato, se non a fronte di presupposti specifici, per periodi temporanei, con interventi finalizzati a fornire risposta a problematiche indifferibili ed emergenziali.

Quanto alla presenza di un figlio minore nel nucleo, questo non è di per sé un presupposto che giustifica un intervento di protezione che può essere disposto unicamente sulla base del 403 cod. civ.; ai sensi di legge, non è dunque previsto un automatismo tra la presenza di un figlio minore all'interno di un nucleo familiare e il suo collocamento.

Per quanto riguarda i minori accompagnati dai genitori, fermo restando che la competenza rimane in capo ai genitori, l'attivazione di eventuali interventi rimane subordinata alla valutazione professionale e l'eventuale collocamento viene disposto solo se in presenza degli elementi di cui sopra.

I collocamenti vengono disposti prevalentemente in strutture alberghiere con le quali questa Amministrazione ha dei contratti, a seguito di gare di appalto.

Per alcune situazioni in cui le famiglie hanno radicamenti o attaccamenti con altri territori, può essere disposto l'erogazione di un contributo economico per l'acquisto del titolo di viaggio per fare rientro al territorio da cui provengono.

Le linee guida che sono state redatte sono documenti operativi interni, che fanno riferimento alla normativa vigente. I contenuti di tali documenti sono utilizzati per la risposta alla presente

interrogazione.

La competenza dell'inserimento di nuclei stranieri in percorsi di protezione è in capo alla Prefettura; pertanto, il Comune si attiva con la locale Questura/Prefettura in ogni situazione per verificare la sussistenza dei requisiti per attivare o riprendere percorsi di protezione e per segnalare la necessità di accoglienza qualora rientri nei requisiti di legge.

Il Comune non procede di norma al collocamento nelle more dell'ingresso nei sistemi governativi, se non in situazioni molto particolari le cui variabili oggetto di valutazione sono state esplicitate sopra.

La presenza dei minori così come la loro età sono elementi che di per sé non determinano un collocamento automatico, in sostituzione alle competenze governative.

11. se il PRIS si relazioni e interloquista stabilmente con il terzo settore o si attivi solo tramite Polizia;

Il PRIS si attiva solo tramite gli Ospedali e le Forze dell'Ordine.

12. se il Comune abbia adottato o applichi linee guida regionali, protocolli interistituzionali, indicazioni operative o atti di indirizzo della Regione Emilia-Romagna in materia di minori in emergenza abitativa, minori stranieri, nuclei vulnerabili o persone senza dimora con figli minori;

Le linee operative sono state redatte in ottemperanza delle norme vigenti e delle linee guida nazionali e regionali.

13. se siano pervenute al Comune indicazioni, raccomandazioni o atti di indirizzo del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza su tali situazioni, e, in caso affermativo, come siano state recepite;

Le raccomandazioni del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza sono emesse a seguito di segnalazioni di presunta violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU dei diritti del fanciullo (Legge regionale nr. 9/2005); rispetto ai temi oggetto di questa interrogazione, non sono state trasmesse raccomandazioni specifiche. Si segnala la competenza della Garante in tema di formazione dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati; anche rispetto a quest'ultimo tema non sono state trasmesse raccomandazioni.

Ad oggi a quanto noto a questa Amministrazione non ci sono norme a cui questo Comune sta andando in violazione.

14. se esistano accordi, protocolli o canali operativi stabilizzati con Prefettura, Questura, Azienda USL, Centro Stranieri, servizi sociali territoriali, PRIS, Caritas, o soggetti del Terzo Settore per la gestione di casi di minori privi di alloggio;

Non esistono accordi specifici con soggetti istituzionali sul tema dei collocamenti; preme precisare che gli enti del terzo settore hanno la facoltà di agire nel modo in cui ritengono più opportuno, fermo restando che il loro agire non può diventare una pretesa nei confronti di questa Amministrazione di porre in atto le azioni e gli interventi da loro avviati e progettati. Le prese in carico dell'Amministrazione comunale avvengono a seguito di valutazioni professionali, anche qualora le situazioni arrivino ai servizi a seguito di segnalazioni di Istituzioni Pubbliche o associazioni private.

15. se il Comune disponga di dati, anche solo aggregati, relativi agli ultimi due anni, sul numero di segnalazioni riguardanti minori trovati in strada, privi di dimora, in sistemazioni di fortuna o comunque in condizioni di emergenza abitativa;

I minori stranieri non accompagnati, arrivati nel 2025 sono stati 51; nel 2026, sino al 1/7/2026 sono 39. Tutti i minori stranieri non accompagnati sono stati collocati.

Da ottobre/novembre 2023 si è iniziato ad assistere ad un arrivo più consistente presso i servizi comunali di famiglie prive di titolo di soggiorno e senza alcun radicamento con il territorio comunale.

Le modalità di contatto sono state le più diverse: direttamente con accesso, ad es. al centro servizi e/o ai poli territoriali, o indirettamente con segnalazioni che poi sono pervenute al PRIS dalle Forze dell'Ordine o dagli Ospedali.

Soprattutto nell'ultimo triennio, si sono presentati ai servizi diversi nuclei familiari con minori, neo-arrivati sul territorio comunale, di provenienza non comunitaria, principalmente da Tunisia e Turchia, spesso di rientro da altri paesi europei, soprattutto Francia e Germania.

Le fattispecie sono le più varie a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- arrivo da altri stati europei competenti all'esame della domanda di protezione internazionale, quando questi hanno emesso provvedimento di diniego della protezione (ad esempio: famiglie provenienti da Germania dopo diniego).

Rispetto a questi casi, a giugno 2026 è entrato pienamente in vigore il nuovo Patto europeo per l'asilo e l'immigrazione, e in particolare il regolamento UE 2024/1348 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE prevede che (art. 55) *“Qualsiasi ulteriore domanda fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata presa una decisione definitiva su una precedente domanda fatta dallo stesso richiedente è considerata domanda reiterata ed è esaminata dallo Stato membro competente”, quindi dal medesimo Stato che ha già esaminato la prima domanda. Secondo l'art. 38 co. 2 del medesimo regolamento. L'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità se si tratta di una domanda reiterata in cui non sono emersi o non sono stati presentati dal richiedente nuovi elementi rilevanti.*

- arrivo diretto da paesi di origine dai quali non sia necessario il visto per fare ingresso in Italia o da paesi di transito dove questo non sia richiesto (ma che poi non hanno possibilità di permanenza);
- arrivo con visti turistici che non consentono la permanenza in Italia e che non possono essere convertiti in titoli di soggiorno di più lunga durata;
- arrivo senza alcun tipo di documento.

In diverse situazioni i racconti di viaggi rocamboleschi o del tutto affidati al caso sono risultati poco credibili e strumentali; in molti casi i nuclei risultavano accompagnati o indirizzati da connazionali, sempre conosciuti casualmente, che hanno manifestato la loro estraneità alle persone accompagnate o comunque la non disponibilità a sostenerle.

Si nota in tutte queste situazioni che l'arrivo a Modena non sia del tutto casuale: hanno avuto indicazioni specifiche a riguardo, oppure hanno, verosimilmente, alcune persone di riferimento già

presenti o con contatti sul territorio. Sicuramente è diffusa "l'aspettativa" di accoglienza/collocamento abitativo e di sostegno da parte del Comune di Modena; aspettativa che sta diventando più incisiva visto il costante aumento di flusso e richieste. I nuclei vengono a Modena dicendo che a Modena tutti hanno diritto a ricevere accoglienza e di essere stati espressamente indirizzati nella nostra città.

Si specifica che nessun nucleo non collocato dal PRIS è stato ritrovato in strada, nelle ore notturne e probabilmente non lo sarebbero stati neanche i nuclei collocati dalle Associazioni, in quanto l'arrivo a Modena non è casuale, ma è governato da una rete.

Per quanto riguarda questa tipologia di nuclei nel primo semestre del 2026 sono giunti sul territorio comunale 9 nuclei di cui: 1 di nazionalità tunisina, 4 turca, 2 nigeriana, 1 bengalese e 1 residente in Italia in un CAS; 4 dei 9 nuclei sono stati diniegati in altri paesi europei, 1 nucleo aveva abbandonato il percorso SAI, 1 non aveva avuto il rinnovo del permesso di soggiorno, per un nucleo era in corso la richiesta asilo in un altro paese e uno aveva abbandonato il percorso CAS in Italia.

Per i nuclei per i quali le Autorità competenti hanno accertato la legittimità del soggiorno e l'ammissibilità della domanda di protezione, sono stati attivati percorsi di accesso all'accoglienza prevista (CAS o SAI). I nuclei che avevano abbandonato percorsi in Italia sono stati indirizzati presso i luoghi di provenienza per riprendere i percorsi.

16. tra tali dati, quanti casi abbiano riguardato nuclei familiari stranieri, minori stranieri non accompagnati, nuclei con bambini di età inferiore ai 12 mesi, e quante volte sia stato necessario attivare misure temporanee a carico del Comune;

Siamo in grado di fornire ad oggi i dati solo relativi al primo semestre 2026, si rimane a disposizione per integrazioni o specifiche.

Per il primo semestre 2026 il PRIS ha gestito 492 interventi, riconducibili a 347 situazioni, in quanto una situazione può beneficiare di più interventi.

Delle 347 situazioni, ne sono state collocate nelle strutture alberghiere e di pronta emergenza n. 223. Pertanto i collocamenti sono circa il 65% delle situazioni valutate.

Dei 223 collocamenti 172 riguardano collocamenti di nuclei stranieri.

Oltre ai collocamenti sono stati attivati interventi di accompagnamento, acquisto di generi alimentari/beni di prima necessità, pagamento di biglietti per il rientro per un totale di 145 situazioni.

Si specifica pertanto che l'attività del PRIS che riguarda i nuclei che giungono a Modena senza alcun radicamento è assolutamente marginale rispetto all'intera attività.

17. se siano mai emerse criticità nei rapporti tra Comune e Prefettura in ordine alla tempestiva collocazione in accoglienza di nuclei familiari stranieri con minori, e quali soluzioni siano state eventualmente adottate;

18. se il Comune ritenga opportuno adottare o aggiornare un protocollo operativo scritto, chiaro e accessibile anche agli enti del Terzo settore, affinché sia noto a chi rivolgersi e quali

passaggi attivare in caso di minori privi di sistemazione abitativa;

19. se l'Amministrazione intenda promuovere un confronto con Prefettura, Questura, Azienda USL, Regione Emilia-Romagna, Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e soggetti del Terzo settore, al fine di definire procedure condivise, tempi certi di intervento e responsabilità operative nei casi di maggiore urgenza.

A seguito del recepimento del nuovo Patto europeo per l'asilo e l'immigrazione, si stanno svolgendo incontri con la Locale, Questura e Prefettura per definire prassi e procedure in linea con il dettato normativo. Ad esito del confronto potranno essere formalizzati eventuali accordi e si procederà all'approvazione delle Linee Guida del PRIS, con atto di Giunta.

Distinti saluti.

L'Assessora

FRANCESCA MALETTI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)